



# Tribunale di Messina

*Sezione Civile Feriele - Ufficio Procedure concorsuali*

**Decreto**

**ex art. 70 CCII**

Il Giudice delegato

esaminati gli atti della procedura ex art. 67 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) iscritta al **n. 27/2023 RGPU**, sull'istanza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, depositata in data 24.05.2023 con l'ausilio dell'OCC presso la Camera di Commercio di Messina da:

**Giuseppe Cortellino**, nato a Messina l'01/10/1978 residente in Roccavaldina (ME) via Vico delle Fontane n. 4 (C.F. CRTGPP78R01F158S) assistito dall'Avv. Natalia Raineri e dall'avv. Gianfranco Briguglio del Foro di Messina per procura in atti;

vista la relazione particolareggiata depositata dal gestore della crisi da sovraindebitamento avv. Edoardo Bucca;

rilevato che il ricorso è stato presentato nel rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 67, co. 1, CCII "*con l'ausilio dell'OCC*" e l'art. 68, co. 1, primo inciso, CCII "*tramite un OCC*";

ritenuta, *prima faciae*, la completezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67, e considerata la relazione dell'OCC; ù

rilevato che parte ricorrente ha chiesto l'emissione delle "*misure protettive con la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 157/2021 R.G. Es. pendente innanzi il Tribunale di Messina, della cessione del quinto dello stipendio in favore della SPEFIN S.p.A., del pignoramento del quinto dello stipendio in favore del sig. Faramo Rodolfo e della delega di pagamento concessa in favore della ADV Finance*";

osservato che ai sensi dell'art. 70, comma 4, CC.II. il Giudice su istanza del debitore può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, oltre a disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del



consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

ritenuto che non sono stati allegati i motivi a supporto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 157/2021 RGE Trib. Messina e della vendita del bene ivi pignorato;

- che non si riscontra allo stato alcun pregiudizio alla fattibilità del piano derivante dall'eventuale vendita del bene pignorato e ciò in quanto il piano di ristrutturazione dei debiti consiste nel pagamento rateale dei debiti con parte della retribuzione percepita dal ricorrente;

- che con riferimento alla chiesta sospensione della cessione del quinto dello stipendio in favore della Spefin spa, del pignoramento del quinto dello stipendio in favore del sig. Faramo Rodolfo e della delega di pagamento concessa in favore della ADV Finance, si ritiene che allo stato non sussistano esigenze di conservazione dell'integrità del patrimonio ai fini della fattibilità del piano (che consiste nel semplice pagamento rateale dei crediti con parte della retribuzione percepita) e che appare opportuno verificare se nelle more del procedimento saranno presentate osservazioni da parte dei creditori;

#### **P.Q.M.**

visti gli artt. 67 ss. CCII,

dichiara ammissibile la proposta e il piano in esame e, conseguentemente, ne ordina la pubblicazione in apposita area del sito *web* del Tribunale;

manda all'OCC, in persona del gestore:

1. di provvedere alla comunicazione ai creditori entro trenta giorni da oggi, con gli avvertimenti di cui all'art. 70, co. 2 e 3, CCII;

2. di documentare – ove non già fatto - gli adempimenti comunicativi previsti dall'art. 68, co. 4, CCII;

Rigetta la richiesta di sospensione della procedura esecutiva n. 157/2021 RGE, pendente innanzi a questo Tribunale, nonché le richieste di sospensione della cessione del quinto dello stipendio in favore della Spefin spa, del pignoramento del quinto dello stipendio in favore del sig. Faramo Rodolfo e della delega di pagamento concessa in favore della ADV Finance.



assegna al ricorrente e all'OCC, ai sensi dell'art. 70 comma 6 CCII, termine entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 CCII per eventuali note difensive ed integrazioni della proposta;

fissa per la comparizione del ricorrente, dell'OCC e dei creditori interessati l'udienza del 5.10.2023 ore 10:45, assegnando agli interessati termine sino al 18.09.2023 per il deposito di note difensive e al ricorrente termine sino al 29.09.2023 per eventuali repliche.

Si comunichi.

Messina, 18.07.2023.

Il Giudice delegato  
dott. Daniele Carlo Madia

